



Nn. 5, 199, 234, 253, 392, 412, 563 e 652-A/bis

**RELAZIONE DI MINORANZA DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(GIUSTIZIA)

(Relatori CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI)

Comunicata alla Presidenza il 22 ottobre 2018

SUI

**DISEGNI DI LEGGE**

Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima (n. 5)

d'iniziativa popolare, a norma dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e degli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° GIUGNO 2016

Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa (n. 199)

d'iniziativa dei senatori LA RUSSA, BERTACCO, BALBONI, CIRIANI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, IANNONE, LA PIETRA, MAGONI, MARSILIO, NASTRI, RAUTI, RUSPANDINI, GARNERO SANTANCHÈ, STANCANELLI, TOTARO, URSO e ZAFFINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 2018

Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio (n. 234)

**d'iniziativa dei senatori GINETTI e ASTORRE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 2018

Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa (n. 253)

**d'iniziativa dei senatori CALIENDO, SCIASCIA, RIZZOTTI, CONZATTI, MANGIALAVORI, SERAFINI, PICETTO FRATIN, MALAN, GALLONE, TOFFANIN, Alfredo MESSINA, FLORIS, TIRABOSCHI, CAUSIN e GIAMMANCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 APRILE 2018

Modifica all'articolo 55 del codice penale in tema di esclusione della punibilità per eccesso colposo (n. 392)

**d'iniziativa dei senatori MALLEGGNI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN, RIZZOTTI e GASPARRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 2018

Modifiche agli articoli 624-*bis* e 628 del codice penale in materia di furto in abitazione e rapina (n. 412)

**d'iniziativa dei senatori GINETTI, ALFIERI, ASTORRE, BINI, COLLINA, GARAVINI, GRIMANI, MARGIOTTA, MARINO e MISIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 2018

Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove disposizioni in materia di diritto di difesa (n. 563)

**d'iniziativa dei senatori GASPARRI, MANGIALAVORI, BERNINI, MALLEGNI, GIRO, CONZATTI, TESTOR, VITALI, BERARDI, PICHETTO FRATIN, BERUTTI, AIMI, LONARDO, MASINI, RIZZOTTI, MALAN, SICLARI, TOFFANIN, TIRABOSCHI, SERAFINI, GALLONE, FANTETTI, GIAMMANCO, MODENA, BARBONI, CARBONE, DAMIANI, BATTISTONI e DAL MAS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 2018

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo (n. 652)

**d'iniziativa dei senatori ROMEO, OSTELLARI, CANDURA, Emanuele PELLEGRINI e PILLON**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 2018

NONCHÉ SULLE

## **PETIZIONI**

del signor Renato LELLI (n. 147)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 2018

del signor Antonio ROTOLO (n. 248)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 2018

Onorevoli Senatori. – La Commissione Giustizia ha esaminato e approvato il disegno di legge sulla legittima difesa senza tener in alcun conto le indicazioni e le osservazioni pervenute, in sede di audizione, da magistrati, avvocati, professori universitari che hanno rimarcato la necessità di mantenere fermo il criterio di proporzionalità tra offesa e difesa, che verrebbe invece meno con la modifica proposta all'articolo 52 del codice penale. Né, tantomeno, la maggioranza parlamentare ha tenuto conto degli emendamenti del Gruppo del Partito democratico che, in parte, recepiscono le suddette osservazioni.

Il disegno di legge in esame non risponde ad esigenze reali di maggiore sicurezza, come dimostrano i dati statistici forniti dal Ministero della giustizia in base ai quali non si intravede alcuna urgenza nell'esigenza di un intervento normativo di tale portata, ma alla strumentalizzazione della paura dei cittadini, dimenticando – o meglio, facendo finta di dimenticare – che il problema della sicurezza è un problema la cui soluzione in generale spetta allo Stato e che non può essere delegato al cittadino attraverso l'ampliamento dell'autodifesa.

Il testo attualmente vigente, frutto della riforma del 2006, che ha introdotto nell'ordinamento la «presunzione di proporzione» nel caso del reato di violazione di domicilio, è già idoneo a soddisfare le esigenze di autotutela. A conferma di ciò, si rileva inoltre come nel corso delle audizioni delle categorie professionali nessuno dei rappresentanti abbia invocato l'ampliamento dell'uso delle armi: al più si è richiesto un intervento legislativo che renda il processo più celere e di più facile gestione per coloro che poi

sono chiamati a render conto del loro operato per essersi difesi nel proprio domicilio. Istanza che il Gruppo del Partito Democratico ha accolto con la presentazione di un emendamento che è stato ignorato.

Nel testo approvato dalla Commissione ci sono disposizioni condivisibili, come la norma sull'eccesso colposo e la norma che assicura priorità ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale nella formazione dei ruoli e nella trattazione dei processi (anche se si ricorda come la recente riforma Orlando abbia posto un rimedio con la fissazione di un termine massimo di diciotto mesi per la conclusione delle indagini preliminari), ma la modifica all'articolo 52 del codice penale suscita molte perplessità e preoccupazioni. Si tratta, infatti, dell'introduzione di una irragionevole presunzione assoluta di difesa, che non consente una corretta perimetrazione applicativa dei concetti di violenza o minaccia di uso di armi, in quanto troppo generici.

L'assenza di ogni parametro di necessità a sostegno della reazione posta in essere porta a dare per presunto il diritto di difesa in ogni ipotesi di violazione di domicilio. La modifica proposta elimina lo stesso requisito della necessità difensiva, rendendo legittima la difesa solo perché tale, cioè in quanto reattiva ad un'aggressione ingiusta, in palese violazione del necessario bilanciamento tra diritti.

Si esprime, invece, parere favorevole sull'inserimento del riferimento al «grave turbamento» nell'articolo 55 del codice penale, anche se si ritiene necessaria una delimitazione del concetto di stato di turbamento al fine di evitare future incertezze applicative derivanti

dalla formulazione della norma eccessivamente generica.

Molte perplessità, invece, si esprimono sull'articolo 3 che prevede che, nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis (Furto in abitazione e furto con strappo), la sospensione condizionale della pena sia comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa poiché si introduce un differenziale circa l'accesso al beneficio della sospensione condizionale della pena che verrà a dipendere dalla capacità economica del reo di risarcire o meno il danno cagionato. Questa scelta fa sorgere dubbi circa la costituzionalità della norma.

Riguardo agli aumenti di pena, soprattutto in materia di rapina, non si condivide tale impostazione considerato che gli aumenti delle pene non costituiscono un deterrente, come dimostrano i numeri. Ciò vale in particolare per l'articolo 6 che prevede l'aumento delle pene per il reato di rapina, considerato che tale fattispecie di reato è stata già oggetto di un inasprimento sanzionatorio nella precedente legislatura.

In Commissione Giustizia il Gruppo del Partito democratico ha presentato una serie di emendamenti volti a limitare la portata del disegno di legge nella parte in cui reca la modifica all'articolo 52 del codice penale, ritenuta molto pericolosa per i motivi esposti in precedenza, e ad introdurre elementi di bilanciamento dei diritti e di buon senso.

Ricordiamo gli emendamenti finalizzati a:

*a)* intervenire sulla scriminante della proporzione prevedendo che, ai fini dell'apprezzamento del rapporto di proporzione, si deve tenere conto dei mezzi di difesa a disposizione dell'agredito e, comunque, delle circostanze anche temporali dell'aggressione, con particolare riguardo al numero degli aggressori e alle condizioni ed all'età delle vittime;

*b)* specificare che non basta la violenza alle cose per essere legittimati alla difesa, ma occorre la violenza alle persone;

*c)* specificare che per essere legittimati alla difesa occorre che l'aggressore usi le armi e non solo minacci di usarle;

*d)* chiarire cosa si intende per «mezzi di coazione fisica», precisando che forse, anche da un punto di vista lessicale, sarebbe stato meglio parlare di «mezzi di offesa»;

*e)* sopprimere, a proposito dell'introduzione del «turbamento» ai fini dell'esclusione della punibilità, l'aggettivo «grave» in quanto del tutto sovrabbondante, poiché non importa il grado di rilevanza del turbamento subito, ma che questo abbia effettivamente impedito all'offeso di poter effettuare una corretta valutazione del principio di proporzionalità;

*f)* sopprimere la misura che prevede che la sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento del risarcimento sia prevista solo nel caso di condanna per il reato di furto in abitazione e furto con scasso;

*g)* prevedere la richiesta di archiviazione nei casi di difesa legittima di cui all'articolo 52 del codice penale, ritenendo meritevole di attenzione la preoccupazione che i procedimenti per fatti che si assumono commessi in legittima difesa si svolgano speditamente e si concludano con una pronta archiviazione allorché la situazione scriminante risulti manifestamente dalle indagini;

*h)* incrementare il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti.

Nessuno di questi emendamenti (neanche quelli che cercavano di migliorare il testo perseguendo la stessa finalità) è stato preso in considerazione, così come nessuna delle osservazioni di soggetti auditi, preoccupati che l'introduzione di presunzioni legislative comporti lo scivolamento su un pericoloso piano inclinato sotto il profilo dei principi fondamentali. Come è stato più volte fatto notare dai soggetti auditi, una volta eliminata la proporzione essa fatalmente riemer-

gerà nell'applicazione giurisprudenziale attraverso l'altro requisito fondamentale della scriminante, costituito dalla necessità difensiva.

Purtroppo ancora una volta il legislatore dimostra di non essere all'altezza del suo

ruolo e di farsi solo tristemente portavoce di istanze senza fondamento né reale né, tantomeno, giuridico.

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI,  
*relatori di minoranza*



€ 1,00